



Agevolazioni contributive per privati

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI

La Legge 13/1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. I prodotti RERMAN SRL, in quanto strumenti idonei al superamento delle barriere architettoniche, possono beneficiare di questi contributi. Nel corso degli anni la maggior parte delle regioni ha stanziato risorse economiche, anche mediante proprie leggi di carattere regionale, al fine di promuovere interventi diretti all'abbattimento di barriere architettoniche.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

I disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

AGEVOLAZIONE

Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su **immobili privati già esistenti** ove **risiedono disabili** con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile quali il servoscala o l'ascensore.

ADEMPIMENTI

La domanda deve essere presentata:

- al sindaco del comune in cui è sito l'immobile in carta da bollo
- entro il 1° marzo di ogni anno
- dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità.

Alla domanda è necessario allegare:

- Il certificato medico, attestante l'handicap del richiedente (oppure certificato ASL per ottenere la precedenza nell'assegnazione)
- L'autocertificazione che specifichi l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, ed una descrizione degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere.

IL CONTRIBUTO

Il contributo varia in ragione della spesa sostenuta:

- Fino ad euro 2.582,82 contributo base pari al 100% della spesa sostenuta;
- Da euro 2.582,82 ad euro 12.911,42 contributo base + 25% dell'eccedenza di spesa rispetto alla spesa base;
- Da euro 12.911,42 ad euro 51.645,69 contributo precedente + 5% dell'eccedenza



di spesa rispetto ad euro 12.911,42.

NOTE

- ✓ Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- ✓ Il contributo deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione, da parte del soggetto che ha sostenuto le spese, delle fatture debitamente quietanzate

ESEMPIO

- Spese sostenute per acquisto e posa di un ascensore: Euro 30.000
- Contributo:
- Base: Euro 2.582,28
 - $12.911,42 - 2.582,28 = 10.329,14 * 25\% = 2.582,28$
 - $30.000 - 12.911,42 = 17.088,58 * 5\% = 854,44$
- Contributo complessivo = 6.019,00